



SUSTAINABILITY REPORTING UPDATE

4 | 2022

UE REPORTING - I REQUISITI DELLA CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)



INTRODUZIONE

Nell'aprile 2021, la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di una nuova Direttiva sulla reporting non finanziario, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Le proposte sono state concepite per rivedere e rafforzare i requisiti già esistenti della Non-Financial Reporting Directive (NFRD), al fine di garantire che le società riportino informazioni di carattere non finanziario affidabili e comparabili, di cui gli investitori e altri stakeholder necessitano.

Nell'ambito del processo legislativo, le proposte della Commissione Europea sono state oggetto di revisione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo (composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro della UE). Sia il Parlamento che il Consiglio hanno proposto emendamenti alle proposte della Commissione.

Nel secondo trimestre del 2022 si sono svolti i cosiddetti «dialoghi trilaterali». Si tratta di discussioni tra Parlamento Europeo, Consiglio Europeo e Commissione Europea in cui si cerca un compromesso, con lo scopo di finalizzare il testo che formerà la base dei requisiti della nuova normativa.

Questa pubblicazione fornisce una panoramica delle principali modifiche che saranno introdotte dalla CSRD rispetto all'attuale Direttiva sul reporting non finanziario (NFRD), sulla base del testo di compromesso concordato, insieme ad una spiegazione più dettagliata dell'ambito di applicazione notevolmente ampliato, un riepilogo di ciò a cui le società devono prepararsi e le differenti tempistiche.

SINTESI

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) amplierà notevolmente sia l'ambito di applicazione dell'attuale NFRD (anche per le imprese non UE) sia gli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità, inclusa la necessità di essere soggetti ad un processo di revisione delle informazioni divulgate.



CAMBIAMENTI CHIAVE INTRODOTTI DALLA CSRD

REQUISITI	NFRD	CSRD
Società a cui è richiesto di rendicontare	<p>Grandi enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti.</p> <p>Gli enti di interesse pubblico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Società quotate • Banche e compagnie di assicurazioni. 	<p>Società quotate (ad eccezione delle microimprese quotate).</p> <p>Tutte le grandi imprese, con due dei seguenti tre requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Più di 250 dipendenti • Più di 40 milioni di Euro di fatturato • Oltre 20 milioni di Euro di totale attivo. <p>Ciò include le società controllate di Gruppi extra-UE.</p> <p>Compagnie di assicurazione e istituti di credito indipendentemente dalla loro forma giuridica.</p> <p>Gruppi extra-UE che generano più di 150 milioni di Euro di fatturato nell'Unione Europea e che hanno una filiale o una controllata nell'UE (se controllata, sia essa grande impresa - come definito sopra - sia una quotata; se filiale, essa deve avere un fatturato superiore a 40 milioni di Euro).</p>
Quando si applicano i requisiti?	Dal 31 dicembre 2018 in poi.	<p>Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entità attualmente soggette alla NFRD. <p>Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le altre grandi imprese. <p>Esercizio chiuso al 31 dicembre 2027</p> <ul style="list-style-type: none"> • PMI quotate, enti creditizi di piccole dimensioni e non complessi e compagnie di assicurazione captive. <p>Esercizio chiuso al 31 dicembre 2028</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese extra UE.
Quante società dell'UE dovranno rispettare i requisiti?	Circa 11.600.	Circa 49.000.
Ambito dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione ambientale • Responsabilità sociale e trattamento dei dipendenti • Diritti umani • Anticorruzione e concussione • Diversità negli Organi di governo. 	<p>Requisiti della NFRD con in aggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divulgazione di informazioni sugli intangibili (compreso il capitale sociale, umano e intellettuale). • Ulteriori informazioni previsionali. • Una rendicontazione coerente con la Sustainable Finance Disclosure Regulation e la UE Taxonomy. • Concetto di doppia materialità, che estende la considerazione della sostenibilità al di là del valore di mercato di un'entità, includendo i più ampi effetti dell'entità sulla società e sull'ambiente.
Certificazione	Non richiesta.	<p>Obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inizialmente limited assurance, da estendere in futuro a reasonable (audit) assurance.

AMBITO

L'ambito di applicazione della CSRD è considerevolmente più ampio dell'attuale Direttiva NFRD e si estende a tutte le società quotate sui mercati regolamentati (ad eccezione delle micro-entità quotate) ed a tutte le grandi società. Ci sono anche requisiti di reporting aggiuntivi e collegati; se un'entità rientra nell'ambito di applicazione della CSRD, è anche tenuta a riportare informazioni ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia. Ciò richiede un'informativa relativa a quanto le operazioni di una società sono associate ad attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale (con riferimento ai relativi importi di fatturato, spese operative e spese in conto capitale).

Sebbene alle PMI elencate sarà richiesto di rendicontare in conformità con la CSRD, sarà loro consentito di applicare standard di reporting di sostenibilità semplificati, proporzionati alle capacità e alle risorse delle PMI stesse e pertinenti alla portata e alla complessità delle loro attività. Questi standard di rendicontazione di sostenibilità semplificati non sono ancora stati sviluppati e faranno parte della seconda serie di standard di sostenibilità che devono essere adottati dalla Commissione europea entro il 30 giugno 2024.

L'intuizione di BDO

L'ambito di applicazione della CSRD è tale che alcune entità non domiciliate nell'UE saranno tenute a fornire informazioni di carattere non finanziario.

Anche le entità non UE che svolgono attività significative nell'UE dovranno pubblicare un'informativa sulla sostenibilità. Si tratta di entità non UE che hanno almeno una controllata o una filiale nell'UE e generano un fatturato netto pari o superiore a 150 milioni di Euro nell'intera UE.

Per garantire la proporzionalità, una controllata deve essere una grande impresa o una quotata ed è prevista una soglia aggiuntiva per le filiali con fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di Euro. I report di sostenibilità devono riguardare il gruppo consolidato della società madre non UE, con la responsabilità della pubblicazione nell'UE insieme alla controllata o filiale.

Dovranno essere preparati in conformità con gli standard di sostenibilità applicabili alle entità dell'UE o in conformità con gli standard di sostenibilità ritenuti equivalenti dalla Commissione europea.

La Commissione Europea è tenuta ad adottare standard di rendicontazione di sostenibilità che specifichino le informazioni da inserire nei report predisposti dagli enti non UE entro il 30 giugno 2024.

Una società madre non UE può avere più controllate nell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD. Come disposizione transitoria, per i primi sette anni in cui è in vigore la CSRD, una di tali controllate dell'UE preparerà un report di sostenibilità consolidato che include tutte le controllate UE che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD. La controllata UE che redige il report di sostenibilità sarà una delle società controllate che ha generato il maggior fatturato nell'UE in almeno uno dei cinque anni precedenti, su base non consolidata.

L'applicazione della CSRD prevede alcune esenzioni. Una controllata non quotata sarà esentata se inclusa in un bilancio di sostenibilità a livello consolidato redatto dalla sua capogruppo che rispetta la CSRD (o altri standard riconosciuti come equivalenti). Tuttavia, nella relazione consolidata di gruppo saranno richieste ulteriori informazioni integrative per fornire una comprensione adeguata se le circostanze (ovvero i rischi o gli effetti di carattere non finanziario) del gruppo e della controllata siano significativamente differenti, (o se le controllate in aree geografiche diverse siano significativamente diverse). Se il report della capogruppo non è conforme alla CSRD e l'UE non ha concesso l'equivalenza al quadro di rendicontazione di sostenibilità adottato dalla capogruppo, la controllata dovrà redigere un rapporto in conformità alla CSRD.

Se una controllata non quotata di una società non UE beneficia dell'esenzione e ne trae un vantaggio, dovrà includere nella relazione sulla gestione il nome e la sede legale dell'entità controllante che sta redigendo le informazioni non finanziarie consolidate a livello di gruppo e i relativi link al sito web, unitamente ad una dichiarazione secondo cui la controllata è esentata dal comunicare informazioni sulla sostenibilità.

Esiste un'opzione per gli Stati membri di poter richiedere la traduzione del report di sostenibilità consolidato in qualsiasi lingua accettata.

Ai fini dell'equivalenza, la Commissione Europea potrà stabilire un meccanismo per gli standard di rendicontazione di sostenibilità applicati da entità non UE. Questo sarà simile al regolamento esistente che stabilisce i criteri per l'equivalenza dei principi contabili applicati dalle entità non UE.

AREE CHIAVE DELLA RENDICONTAZIONE

Le entità saranno tenute a riportare le informazioni necessarie per comprendere il loro impatto sulle questioni di sostenibilità e in che modo le questioni di sostenibilità influiscano sul loro sviluppo, prestazioni e posizione.

Le informazioni dovranno essere divulgate in una sezione chiaramente definita della relazione sulla gestione e includere:

- una breve descrizione del modello di business e della strategia;
- una descrizione degli obiettivi temporali relativi alle questioni di sostenibilità, tra cui (se del caso) gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno entro il 2030 e il 2050, unitamente a una descrizione dei progressi compiuti per raggiungere tali obiettivi;
- una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo in materia di sostenibilità;
- una descrizione delle politiche in relazione alle questioni di sostenibilità;
- l'esistenza di sistemi di incentivazione offerti ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo legati alle tematiche di sostenibilità;
- il processo di due diligence messo in atto in materia di sostenibilità, i principali effetti negativi, effettivi o potenziali, connessi alle attività e alla catena del valore di un'entità e qualsiasi azione intrapresa (e il risultato di tali azioni) per prevenire, mitigare, rimediare o porre fine a effetti negativi, effettivi o potenziali;
- principali rischi per l'entità associati alle questioni di sostenibilità, comprese le dipendenze, e il modo in cui tali rischi sono gestiti;
- il processo effettuato per identificare le informazioni incluse nel bilancio di sostenibilità, comprese le informazioni relative a orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine ove applicabile;
- fatturato, capex e opex secondo il Regolamento sulla Tassonomia.

STANDARD DI BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sono stati sviluppati da una Task Force di Progetto presso lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Gli exposure drafts sono stati pubblicati nell'aprile 2022 con scadenza per eventuali osservazioni all'inizio di agosto 2022. Le proposte sono complesse e dettagliate e riguardano i seguenti argomenti:

CROSS CUTTING

- ESRS 1 General Principles
- ESRS 2 General, strategy, governance and materiality assessment.

TOPICAL STANDARDS - ENVIRONMENT

- ESRS E1 Climate change
- ESRS E2 Pollution
- ESRS E3 Water and marine resources
- ESRS E4 Biodiversity
- ESRS E5 Resource and circular economy.

TOPICAL STANDARDS - SOCIAL

- ESRS S1 Own workforce
- ESRS S2 Workers in the value chain
- ESRS S3 Affected communities
- ESRS S4 Consumers and end-users

TOPICAL STANDARDS - GOVERNANCE

- ESRS G1 Governance, risk management and internal control
- ESRS G2 Business conduct.

Gli ESRS incorporano il cosiddetto concetto di doppia materialità, che espande la considerazione della sostenibilità oltre il valore dell'impresa (o del mercato dei capitali) di un'entità, per includere gli effetti più ampi dell'entità sulla società e sull'ambiente. Le opinioni divergono sulla misura in cui la doppia materialità differisce dalla materialità del valore d'impresa; alcuni ritengono che vi siano differenze significative, mentre altri ritengono che le differenze siano relativamente minime (ad esempio, perché è probabile che l'impiego di lavoro forzato da parte di un'entità influisca sulla sua reputazione sul mercato e, di conseguenza, sulle sue vendite e profitti futuri).

Gli exposure drafts sono attualmente in fase di revisione da parte dell'EFRAG Sustainability Reporting Board e dell'EFRAG Sustainability Reporting Technical Expert Group. Questa prima serie di ESRS dovrà essere adottata dalla Commissione Europea entro il 30 giugno 2023.

Verrà inoltre sviluppata una seconda serie di standard settoriali, che saranno adottati dalla Commissione Europea entro il 30 giugno 2024, così come gli standard per le PMI.

Nell'ambito del processo volto a garantire che gli ESRS tengano conto delle opinioni degli Stati membri della UE, la Commissione europea dovrà consultare il Member State Expert Group on Sustainable Finance and the Accounting Regulatory Committee (si noti che la consultazione con questo comitato fa anche parte del processo per l'approvazione dei principi contabili IFRS da parte dell'UE). La European Securities and Markets Authority (ESMA), la European Banking Authority (EBA) e la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) dovranno esprimere un parere sulla consulenza tecnica dell'EFRAG alla Commissione europea. Queste organizzazioni avranno un periodo di due mesi per rispondere.

La Commissione europea sarà inoltre tenuta a consultare la European Environment Agency, la European Union Agency for Fundamental Rights, la European Central Bank, il Committee of European Auditing Oversight Bodies e la Platform on Sustainable Finance, con la concessione di due mesi per presentare eventuali commenti o opinioni.

Saranno richieste informazioni sulla catena del valore di un'azienda. Tuttavia, per i primi tre anni dopo l'applicazione della CSRD, se le informazioni necessarie non sono disponibili, le aziende non dovranno pubblicare le informazioni sulla catena del valore.

Tuttavia, in tal caso, saranno tenute a fornire una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni e ad esporre i motivi per cui non hanno potuto ottenere le informazioni, insieme ai piani su come queste saranno ottenute in futuro.

Le aziende dovranno riferire in modo più ampio sulle principali risorse intangibili da cui dipende il modello di business. Il potenziale ambito di rendicontazione è ampio; esempi sono le informazioni sulle capacità, competenze, esperienza e motivazione dei dipendenti per migliorare processi, beni e servizi. Le informazioni sulla qualità delle relazioni tra l'entità e i suoi stakeholder, inclusi clienti, fornitori e comunità interessate dalle attività di un'entità che sono rilevanti per questioni sociali o di governance, potrebbero anche essere considerate come informazioni su risorse intangibili.

Ci sarà anche l'obbligo di divulgare piani sul modello di business e sulla strategia legati alla transizione verso un'economia sostenibile e con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali in conformità con l'accordo di Parigi.

Una volta emanati gli ESRS, la Commissione europea sarà tenuta a intraprendere una revisione degli standard, compresi quelli per le PMI, ogni tre anni per tener conto degli sviluppi rilevanti, compreso lo sviluppo di standard internazionali.

RAPPORTO CON L'INTERNATIONAL SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS

Gli exposure drafts degli ESRS sono stati sviluppati dall'EFRAG in un periodo in cui ci sono stati anche significativi sviluppi internazionali, inclusa la creazione dell'International Sustainability Standards Board alla IFRS Foundation.

Il testo di compromesso finale della CSRD include riferimenti alla necessità che gli ESRS tengano conto sia degli standard esistenti (inclusi GRI, SASB, IIRC, IASB, TCFD, CDSB e CDP) sia di eventuali standard di rendicontazione di sostenibilità sviluppati nell'ambito dell'IFRS Foundation. La considerazione 37 osserva che:

"Per evitare un'inutile frammentazione normativa che potrebbe avere conseguenze negative per le imprese che operano a livello globale, gli standard europei dovrebbero contribuire al processo di convergenza degli standard di rendicontazione in materia di sostenibilità a livello globale, sostenendo il lavoro dell'International Sustainability Standards Board (ISSB). Gli standard europei dovrebbero ridurre il rischio di obblighi di segnalazione incoerenti per le imprese che operano a livello globale integrando il contenuto degli standard di riferimento globali che devono essere sviluppati dall'ISSB, nella misura in cui il contenuto degli standard di riferimento dell'ISSB è coerente con il quadro giuridico dell'UE e con gli obiettivi del Green Deal europeo."

Le considerazioni del diritto dell'Unione Europea non sono di per sé giuridicamente vincolanti come lo sono le disposizioni operative (gli Articoli). Tuttavia, l'articolo 29 ter, paragrafo 3, lettera a), afferma che:

"...la Commissione deve, nella massima misura possibile, tenere conto del lavoro delle iniziative di definizione di standard globali per la rendicontazione della sostenibilità e degli standard e delle strutture esistenti per la contabilità del capitale naturale e per la contabilità dei gas ad effetto serra, della condotta aziendale responsabile, della responsabilità sociale delle imprese e dello sviluppo sostenibile."

ASSURANCE

La CSRD introduce requisiti per la certificazione dei report di sostenibilità. La Commissione europea adotterà gli standard per la limited assurance entro ottobre 2026, con standard per la reasonable assurance entro ottobre 2028 (previa valutazione della fattibilità di una reasonable assurance per i revisori dei conti e per le società).

Quando un'entità è obbligata dalla legislazione dell'UE a garantire alcuni elementi della sua rendicontazione sulla sostenibilità, la relazione di revisione deve essere resa disponibile come allegato alla relazione sulla gestione o con altri mezzi accessibili al pubblico.

I PROVIDER DEI SERVIZI DI ASSURANCE

Il revisore legale potrà fornire un parere sulla rendicontazione di sostenibilità.

Inoltre, agli Stati membri devono essere offerte due opzioni. Queste sono:

- consentire a un revisore legale diverso da quello/i che effettuano la revisione legale dei conti di esprimere un parere sulla rendicontazione di sostenibilità, e
- accreditare gli Independent Assurance Service Providers (IASP) che non siano revisori legali di conti.

Tuttavia, se uno Stato membro decidesse di accreditare gli IASP, allora dovrà anche permettere ad un revisore legale diverso da quello/i che effettuano la revisione legale dei conti, di esprimere un parere sulla rendicontazione di sostenibilità.

Contatti:

BDO Italia

sustainability@bdo.it

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel: 02 58 20 1

www.bdo.it



BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento.

This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication cannot be relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain from acting, upon the information contained therein without obtaining specific professional advice. Neither BDO IFR Advisory Limited, and/or any other entity of BDO network, nor their respective partners, employees and/or agents accept or assume any liability or duty of care for any loss arising from any action taken or not taken by anyone in reliance on the information in this publication or for any decision based on it.

The BDO network (referred to as the 'BDO network' or the 'Network') is an international network of independent public accounting, tax and advisory firms which are members of BDO International Limited and perform professional services under the name and style of BDO (hereafter 'BDO member firms'). BDO International Limited is a UK company limited by guarantee. It is the governing entity of the BDO network.

Service provision within the BDO network in connection with corporate reporting and IFRS Accounting Standards (comprising International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards, and Interpretations developed by the IFRS Interpretations Committee and the former Standing Interpretations Committee), and other documents, as issued by the International Accounting Standards Board and IFRS Sustainability Disclosure Standards as issued by the International Sustainability Standards Board, is provided by BDO IFR Advisory Limited, a UK registered company limited by guarantee. Service provision within the BDO network is coordinated by Brussels Worldwide Services BV, a limited liability company incorporated in Belgium.

Each of BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited and the BDO member firms is a separate legal entity and has no liability for another entity's acts or omissions. Nothing in the arrangements or rules of the BDO network shall constitute or imply an agency relationship or a partnership between BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited and/or the BDO member firms. Neither BDO International Limited nor any other central entities of the BDO network provide services to clients.

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO member firms.

©2022 BDO IFR Advisory Limited, a UK registered company limited by guarantee. All rights reserved

Tradotto in italiano e pubblicato da BDO Italia.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 10/2022 BDO (Italia) – SUSTAINABILITY REPORTING UPDATE - Tutti i diritti riservati.